

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Ufficio studi -

Testo a fronte della riforma professionale forense (aggiornato al 6 giugno 2012)

TESTO APPROVATO DAL SENATO AC-3900	TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA NELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2012	EMENDAMENTO CHE HA MODIFICATO IL TESTO BASE DELL'AC 3900
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1. (Disciplina dell'ordinamento forense).	Art. 1. (Disciplina dell'ordinamento forense).	
 La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) valorizza la rilevanza sociale ed economica 	 La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato. L'ordinamento forense, stante la 	Em. 1.1 Beltrandi

in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;

- c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti:
- d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale:
- e) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni.
- 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di guesta, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti | pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta,

24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;

- c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti:
- d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale:
- e) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, particolare alle giovani generazioni.
- 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari il parere delle Commissioni parlamentari

Em. **1.4** Beltrandi

competenti. 4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni	competenti. 4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.	Em. 1.252 Cavallaro
dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva. 5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.	5. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.	Em. 1.12 Beltrandi
Art. 2. (Disciplina della professione di avvocato).	Art. 2. (Disciplina della professione di avvocato).	
(Disciplina della professione di	(Disciplina della professione di	Em. 2.3 Beltrandi

anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni | iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari | della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti | funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver circondariali coloro che, senza sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.
- 5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
- 6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla espressamente individuate relative a specifici

anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, circondari nei quali ha svolto le proprie alla cessazione; b) i professori universitari di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare giurisdizionali della Repubblica. deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti legge.

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

- 5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
- 6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze

Em. **2.16** Cavallaro

regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è agli avvocati. È comunque riservata consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o le prestata. Se il destinatario delle predette del soggetto in favore del quale l'opera viene attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in attività è costituito in forma di società, tali favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle | 2359 del codice civile. Se il destinatario è diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere esclusivamente nell'ambito delle rispettive attività competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È l altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche.

- 7. L'uso del titolo di avvocato spetta giuridiche. esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
- 8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

legge per gli esercenti altre professioni settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza l'assistenza legale stragiudiziale, del soggetto in favore del quale l'opera viene | nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o prestata. Se il destinatario delle predette attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e svolte | riferibile ad un gruppo non occasionale, tali possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie

- 7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
- 8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

Art. 3.	Art. 3.	
(Doveri e deontologia).	(Doveri e deontologia).	
1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve	1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve	
essere fondato sull'autonomia e sulla	essere fondato sull'autonomia e sulla	
indipendenza dell'azione professionale e del	indipendenza dell'azione professionale e del	
giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo,	giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo,	
se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio e	se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in	Em. 3.1 Beltrandi
di assicurare il patrocinio in favore dei non	quanto iscritto all'apposito elenco, e di	
abbienti.	assicurare il patrocinio in favore dei non	
2. La professione forense deve essere	abbienti.	
esercitata con indipendenza, lealtà, probità,	2. La professione forense deve essere	
dignità, decoro, diligenza e competenza,	esercitata con indipendenza, lealtà, probità,	
tenendo conto del rilievo sociale della difesa	dignità, decoro, diligenza e competenza,	
e rispettando i principi della corretta e leale	tenendo conto del rilievo sociale della difesa	
concorrenza.	e rispettando i principi della corretta e leale	
3. L'avvocato esercita la professione	concorrenza.	
uniformandosi ai principi contenuti nel codice	3. L'avvocato esercita la professione	
deontologico emanato dal CNF ai sensi degli	uniformandosi ai principi contenuti nel codice	
articoli 33, comma 1, lettera d), e 64,	deontologico emanato dal CNF ai sensi degli	
comma 6. Il codice deontologico stabilisce le	articoli 33, comma 1, lettera d), e 64,	
norme di comportamento che l'avvocato è	comma 6. Il codice deontologico stabilisce le	
tenuto ad osservare in via generale e,	norme di comportamento che l'avvocato è	
specificamente, nei suoi rapporti con il	tenuto ad osservare in via generale e,	
cliente, con la controparte, con altri avvocati	specificamente, nei suoi rapporti con il	
e con altri professionisti. Il codice	cliente, con la controparte, con altri avvocati	
deontologico espressamente individua fra le	e con altri professionisti. Il codice	
norme in esso contenute quelle che,	deontologico espressamente individua fra le	
rispondendo alla tutela di un pubblico	norme in esso contenute quelle che,	
interesse al corretto esercizio della	rispondendo alla tutela di un pubblico	
professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali	interesse al corretto esercizio della	
norme devono essere caratterizzate dalla	professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali	
stretta osservanza del principio della	norme devono essere caratterizzate dalla	
tipizzazione della condotta e devono	stretta osservanza del principio della	
contenere l'espressa indicazione della	tipizzazione della condotta e devono	
sanzione applicabile.	contenere l'espressa indicazione della	
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e	sanzione applicabile.	
i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi	4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e	
accessibili a chiunque secondo disposizioni	i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi	
stabilite con decreto del Ministro della	accessibili a chiunque secondo disposizioni	

prestazioni anche carattere а multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e sequenti. La professione forense commi 3 e sequenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

- 4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
- sola associazione o società.
- professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
- indicano l'esercizio di attività proprie della

prestazioni anche carattere а multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, può essere altresì esercitata da un avvocato costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

- 4. Possono essere soci delle associazioni e società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera /). La sede dell'associazione o della società è fissata circondario ove si trova il centro principale nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai **soci** dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
- 5. L'avvocato può essere associato ad una | 5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.
- 6. Le associazioni o le società tra 6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati **o i soci** vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che 7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività

Em. **4.102** Vitali

Em.**4.103** Vitali

Em. **4.104** Vitali

Em. **4.105** Vitali

Em. **4.106** Vitali

professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.	proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo	Em. 4.107 Vitali
8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare. 9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 10. Gli avvocati, le associazioni e le società	del presente comma. 8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare. 9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 10. Gli avvocati, le associazioni e le	Em. 4.108 Vitali
di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento	società e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 11. Il socio e l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento	Em. 4.109 Vitali Em. 4.110 Vitali
disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile. 12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.	disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile. 12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.	
	Art. 4-bis. (Delega legislativa per l'esercizio informa societaria della professione forense)	Em. 4.100 Vitali

- 1. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense. 2. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;
- b) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;
- c) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;
- d) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;
- e) l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;

- f) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
- g) l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;
- h) la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;
- i) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
- j) la società tra avvocati è tenuta al rispetto della codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;
- k) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
- I) alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al

	decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti; n) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali; o) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge. 3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 4. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense.	
Art. 5.	Art. 5.	
(Segreto professionale).	(Segreto professionale).	
1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. 2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi.	1. L'avvocato è tenuto verso i terzi , nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. 2. L'avvocato è tenuto altresì	Em. 5.3 Beltrandi
	all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si	Lini. 3.3 Delitianui

applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti. 4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. 5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 costituisce giusta causa per l'immediato	applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti. 4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. 5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 costituisce giusta causa per l'immediato	
scioglimento del rapporto di collaborazione o	scioglimento del rapporto di collaborazione o	
di dipendenza	di dipendenza	
Art. 6.	Art. 6.	
(Prescrizioni per il domicilio).	(Prescrizioni per il domicilio).	
1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio	1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio	

1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni			
variazione deve essere tempestivamente			
comunicata dall'iscritto all'ordine. In			
mancanza, ogni comunicazione del consiglio			
dell'ordine di appartenenza si intende			
validamente effettuata presso l'ultimo			
domicilio comunicato.			

- 2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito consultabile dalle elenco, amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
- 3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori l del circondario del tribunale ove ha domicilio | 3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori professionale dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di l iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.
- 4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco l'ufficio. degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.
- 5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.
- 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine che ne rilascia apposita attestazione. mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

- 2. Gli ordini professionali presso cui i singoli pubbliche avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
 - del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova
 - 4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.
 - 5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.
 - 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

Em. **6.1** Beltrandi.

ATTENZIONE: occorre verificare se il testo dell'emendamento è stato riformulato, come richiesto dal Governo.

Art. 7. (Impegno solenne).

Art. 7. (Impegno solenne).

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».	1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».	Em. 7.3 Palomba
Art. 8. (Specializzazioni).	Art. 8. (Specializzazioni).	
1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo. 2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale: a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni; b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione	1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo. 2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale: a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali e delle specificità formative imposte dail'autonomia, anche interdisciplinare, di singole materie del diritto, da aggiornare almeno ogni tre anni; b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di	Em. 8.150 Contento

abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;

- c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
- d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione:
- e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

- 3. Al termine del percorso formativo per il di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto, da l docenti universitari, da magistrati a riposo, da componenti indicati dalle associazioni forensi di cui al comma 9.
- 4. Il titolo di specialista è attribuito per l'acquisizione

almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;

- c) in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera b) i requisiti necessari per accertare l'esperienza effettivamente maturata, come pure le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, sempreché sia stata maturata una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;
- d) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conseguimento del titolo di specialista;
- e) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;
- f) i requisiti richiesti ai fini del mantenimento del titolo del titolo di specialista.
- 3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria del titolo.

esclusivamente dal CNF e può essere commissione d'esame è designata dal revocato nel caso previsto dal comma 5.

- 5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali revocato nel caso previsto dal comma 5. devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione **curare** alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.
- 6. I soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), organizzano cadenza con annuale, l nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.
- 7. Il conseguimento del titolo di specialista | relazione alla comporta riserva attività non professionale.
- titoli specialistici universitari possono opportune specificazioni.
- essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
- a) l'associazione deve avere adequata 7. Il consequimento del titolo di diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il 8. Gli avvocati docenti universitari in riconoscimento e il mantenimento della materie giuridiche e coloro che abbiano qualifica di associazione maggiormente conseguito titoli specialistici universitari

CNF e composta da suoi membri o da avvocati indicati dallo stesso CNF, da docenti universitari, da magistrati a riposo. Il CNF non può organizzare corsi ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo.

- 4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere
- 5. L'avvocato specialista è tenuto a specifico il proprio aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento, le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i corsi annuali per il cui conseguimento devono essere di almeno cinquanta ore. professionale L'aggiornamento in disciplina giuridica specialistica è condizione per mantenimento del titolo.
- 8. Gli avvocati docenti universitari in materie | 6. I soggetti di cui al comma 2, lettera giuridiche e coloro che abbiano conseguito c), organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse indicare il relativo titolo accademico con le **finanziarie e senza nuovi o maggiori** oneri per la finanza pubblica, corsi di 9. Tra avvocati iscritti agli albi possono formazione continua nelle materie specialistiche conformemente regolamento di cui al comma 1.
 - specialista non comporta riserva di attività professionale.

rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

- b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti; specialistiche
- c) lo statuto include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
- d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
- e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
- f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.
- 10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c).
- 11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3.

- possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
- 9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
- a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;
- b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
- c) lo statuto esclude include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
- d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
- e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
- f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.
- 10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il

	riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d). 11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata, come pure delle conoscenze acquisite possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo si determinano i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell'ordine dell'iscritto	
And O	A-+ 0	
Art. 9. (Informazioni sull'esercizio della	Art. 9. (Informazioni sull'esercizio della	
professione).	professione).	
1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa. 2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del codice deontologico. 3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità dell'informazione e della	Identico	

comunicazione.		
4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta		
illecito disciplinare.		
medito discipiniare.		
Art. 10.	Art. 10.	
(Formazione continua).	(Formazione continua).	
1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il	Identico	
continuo e costante aggiornamento della		
propria competenza professionale al fine di		
assicurare la qualità delle prestazioni		
professionali e di contribuire al migliore		
esercizio della professione nell'interesse dei		
clienti e dell'amministrazione della giustizia.		
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma		
1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di		
specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo		
quanto previsto nel regolamento del CNF di		
cui al comma 5 del medesimo articolo; gli		
avvocati sospesi dall'esercizio professionale,		
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il		
periodo del loro mandato; gli avvocati dopo		
venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo		
il compimento del sessantesimo anno di età;		
i membri del Parlamento nazionale ed		
europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di		
provincia e gli assessori provinciali; i sindaci		
e gli assessori di comuni con popolazione		
superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i		
ricercatori confermati delle università in		
materie giuridiche.		
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni		
per l'assolvimento dell'obbligo di		
aggiornamento da parte degli iscritti e per la		
gestione e l'organizzazione dell'attività di		
aggiornamento a cura degli ordini territoriali,		
delle associazioni forensi e di terzi.		
4. L'attività di formazione svolta dagli ordini		
territoriali, anche in cooperazione o		

convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. 5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.		
Art. 11. (Assicurazione per la responsabilità	Art. 11. (Assicurazione per la responsabilità	
civile).	civile).	
1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine. 3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 4. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.	Identico	
Art. 12.	Art. 12.	Em. 12.100 Vitali
(Conferimenti dell'incarico e tariffe	(Conferimenti dell'incarico e tariffe	

professionali).	parametri professionali).	
professionali). 1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni. 2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta la nullità dell'accordo.	parametri professionali). 1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni. 2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta la nullità dell'accordo. In caso di mancata	Em. 12.101 Vitali
3. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del	determinazione consensuale del compenso, nullità dell'accordo o liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF. 3. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico, e a fornire, se richiesto, un preventivo di massima fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In	Em. 12.102 Vitali
compenso o di nullità dell'accordo di cui ai commi 2 e 7, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. 4. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato	caso di mancata determinazione consensuale del compenso o di nullità dell'accordo di cui ai commi 2 e 7, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. 4. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato	

può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

- 5. Le tariffe professionali, approvate secondo quanto previsto dal comma 3, devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e | **liquidazione** di spese, al valore della pratica.
- 6. Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, gli onorari minimi commisurati valore di ciascuna controversia sono inderogabili e vincolanti l indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti l convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché l procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze.
- 7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che l prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere l

può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

- 5. I parametri di cui al comma 1, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l'attività di assistenza e consulenza, e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante allorché procede onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con decreto ministeriale di cui al comma 1.
- previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento | 6. Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, gli onorari minimi previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia sono inderogabili e vincolanti indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti ali onorari minimi. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze.
 - 7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore, rispetto a quello determinato per lo svolgimento dell'incarico professionale, il caso per conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi, quantunque redatti per iscritto, che prevedano la cessione all'avvocato,

Em. **12.103** Vitali

Em. **12.104** Vitali

Em. **12.105** Vitali

	«parametri.»:	
	2233 del codice civile la parola «tariffe» è sostituita dalla seguente: «parametri.».	
	professionale in caso di pluralità di incarichi. 10-bis. Al primo comma dell'articolo	Em. 12.108 Vitali
di incariciii.	dalla conclusione dell'incarico o del rapporto	
del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi.	determinazione del compenso non possono essere sollevate decorsi cinque anni	
7 non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o	 10. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 2 e 7 degli accordi relativi alla 	Em. 12.107 Vitali
10. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 2 e	comma 1 , ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera <i>l</i>).	
sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera I).	secondo i parametri ministeriali di cui al	Em. 12.106 Vitali
raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai	raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa	
tentativo di conciliazione e, se esso non è	tentativo di conciliazione e, se esso non è	
consiglio dell'ordine affinché esperisca il	consiglio dell'ordine affinché esperisca il	
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al	9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al	
della solidarietà.	della solidarietà.	
ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio	ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio	
prestato la loro attività professionale negli	prestato la loro attività professionale negli	
pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno	pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno	
forma, le parti sono solidalmente tenute al	forma, le parti sono solidalmente tenute al	
definita mediante accordi presi in qualsiasi	definita mediante accordi presi in qualsiasi	
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene	8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene	
conciliazione della lite.		
positivo della controversia o in caso di		
predeterminato tra le parti; b) che preveda un premio in caso di esito	controversia.	
a) quando l'ammontare del compenso è	all'avvocato una quota del risultato della	
redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:	in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano	

(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni).	(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni).	
1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. 2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta. 3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.	1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. 2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta. 3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.	
 4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. 5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza. 	4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato. 5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.	Em. 13.5 Beltrandi
TITOLO II	TITOLO II	

ALBI, ELENCHI E REGISTRI	
_	
·	
·	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Fm. 14 2 Rao
•	LIII. 14:2 NGO
•	
_	
, ,	
causa, che deve essere indicata, ed inoltre	
degli avvocati cancellati per mancanza	
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale	
e prevalente della professione;	
,	
· ·	
5,,	
, , ,	
'	
·	
	Art. 14. (Albi, elenchi e registri). 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno; e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; f) l'elenco degli avvocati che hanno subito

circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo | non avvocati: 6;

- n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.
- 2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
- 3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati | qiustizia, sentito il CNF. nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due | 3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a anni, essi sono pubblicati a stampa ed una disposizione del pubblico e sono pubblicati copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali | presidenti di tutte le corti di appello, ai e ai procuratori generali della Repubblica presidenti dei tribunali del distretto, ai presso le corti di appello, al CNF, agli altri procuratori della Repubblica presso i tribunali consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.
- 4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via forense. telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è | 4. Entro il mese di marzo di ogni anno il custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate degli elenchi, nonché le modalità di

- m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 6:
- n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.
- 2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con regolamento emanato dal Ministro della
- nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza
- consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6. Le modalità di trasmissione degli albi e

dal CNF.	redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.	
Art. 15. (Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).	Art. 15. (Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).	
1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989», è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari». 2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente: «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio». 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente	Identico	

legge.		
Art. 16.	Art. 16.	
(Iscrizione e cancellazione). 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea; b) avere superato l'esame di abilitazione; c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 17; f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;	(Iscrizione e cancellazione). 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea; b) avere superato l'esame di abilitazione; c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 17; f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis	Em. 16.5 Rao
g) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense. 2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro	c.p.p. g) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense. 2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il	

dell'Unione europea ai sensi della direttiva dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di l soggiorno di cui all'articolo 47 del l regolamento di cui al decreto del Presidente | regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

- norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.
- 3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
- 4. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo la sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, può essere 2 febbraio 2001, n. 96, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo.
- occorre il possesso dei requisiti di cui alle occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 1. 6. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità trasferimento.
- 7. La domanda di iscrizione è rivolta al 7. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale consiglio dell'ordine del circondario nel quale

documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

- b) allo straniero regolarmente soggiornante | b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.
 - 3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
 - 4. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo.
- 5. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti | 5. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 1. 6. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità trasferimento.

domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. 8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei 8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre | provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il mesi un mese dalla presentazione della rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 13. La richiedente nei modi e nei termini di cui al deliberazione deve essere motivata ed è l notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro quindici giorni all'interessato. Costui entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia notificazione ricorso al CNF. Qualora il provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che giorni dalla scadenza di tale termine decide sul merito dell'iscrizione. provvedimento del CNF è immediatamente merito dell'iscrizione. Il provvedimento del esecutivo.

- comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
- a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
- a) quando viene meno uno dei reguisiti l indicati nel presente articolo:
- l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza | l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla | giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

il richiedente intende stabilire il proprio il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. requisiti e delle condizioni prescritti, domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il comma 13. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale può presentare entro venti giorni dalla consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci presentare ricorso al CNF, che decide sul CNF è immediatamente esecutivo.

- 9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono | 9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni massima sollecitudine.
- 10. La cancellazione dagli albi, elenchi e | 10. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine | registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
 - a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo:
- b) quando l'iscritto non abbia prestato b) quando l'iscritto non abbia prestato notificazione del provvedimento di iscrizione; c) quando viene accertata la mancanza del |c| quando viene accertata la mancanza del

Em. **16.7** Cavallaro

requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 20;

- d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.
- 11. La cancellazione dal registro dei 11. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti | praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata. osservata la procedura prevista nei commi osservata la procedura prevista nei commi 13, 14 e 15, nei casi seguenti:
- a) se il tirocinio è stato interrotto senza a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione:
- b) dopo il rilascio del certificato di compiuta | b) dopo il rilascio del certificato di compiuta permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
- c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
- si hanno:
- a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 11;
- b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.
- uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima deliberare

- requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 20;
- d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.
- abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, 13, 14 e 15, nei casi seguenti:
- giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione:
- pratica, che non può essere richiesto pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
 - c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
- 12. Gli effetti della cancellazione dal registro | 12. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
 - a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 11;
 - b) automaticamente, alla scadenza del sostitutivo.
- 13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di | 13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il la consiglio, prima deliberare

cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto l chiedere di essere nuò ascoltato personalmente.

- in materia di cancellazione sono notificate. entro quindici giorni, all'interessato.
- 15. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di trenta giorni dalla CNF nel termine di trenta giorni sessanta notificazione. ΙI ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
- 16. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi l nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno
- determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) del requisiti di cui alle lettere da b) a f) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 8. 17. Non si può pronunciare la cancellazione | 17. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo guanto dall'articolo 59.
- del comma 16 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.
- 19. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in

cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto chiedere di essere nuò ascoltato personalmente.

- 14. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine 14. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.
 - 15. L'interessato può presentare ricorso al giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
 - 16. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno
 - determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei le disposizioni dei commi da 1 a 8. quando sia in corso un procedimento previsto disciplinare, salvo guanto previsto dall'articolo 59.
- 18. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini | 18. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 16 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.
 - 19. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in

Em. **16.16** Beltrandi

via sostitutiva. 20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.	via sostitutiva. 20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.	
Art. 17. (Incompatibilità).	Art. 17. (Incompatibilità).	
1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato	Identico	
autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto		

consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.		
Art. 18. (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità).	Art. 18. (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità).	
 In deroga a quanto stabilito nell'articolo 17, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 22. 	1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 17, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. 2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario. 3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 22.	Em. 18.2 Rao
Art. 19. (Sospensione dall'esercizio professionale).	Art. 19. (Sospensione dall'esercizio professionale).	
1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio	Identico	

dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti. 2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati. 3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.		
Art. 20. (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).	Art. 20. (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).	
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. 2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni	Identico	

dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di consequenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 16, comma 13. 5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente. 6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000

Tabiana, al IIIEIIIDO di amino commone di		
abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché		
per gli avvocati che ricoprono un incarico		
pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica		
equivalente.		
7. La prova dell'effettività, continuità,		
abitualità e prevalenza non è, in ogni caso,		
richiesta:		
a) alle donne avvocato in maternità e nei		
primi due anni di vita del bambino o, in caso		
di adozione, nei successivi due anni dal		
momento dell'adozione stessa. L'esenzione si		
applica, altresì, agli avvocati vedovi o		
separati affidatari della prole in modo esclusivo;		
b) agli avvocati che dimostrino di essere		
affetti o di essere stati affetti da malattia che		
ne ha ridotto grandemente la possibilità di		
lavoro in modo tale da non		
rientrare nel limite minimo di reddito		
imponibile.		
Art. 21.		
71 ti 41:	Art. 21.	
(Albo speciale per il patrocinio davanti	Art. 21. (Albo speciale per il patrocinio davanti	
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).	(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).	
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il	(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il	
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori	(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori	
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto	(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto	
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno	(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno	
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame	(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame	
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.	(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.	
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.	(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.	
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.	(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.	
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati	(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati	

iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. 4. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».	iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. 4. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».	Em. 21.6 Beltrandi
(Avvocati degli enti pubblici).	(Avvocati degli enti pubblici).	
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di	Identico	
entrata in vigore della presente legge, gli		
avvocati degli uffici legali specificamente		

istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipat prevalentemente da enti pubblici, ai qual venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed ur trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti ir un elenco speciale annesso all'albo L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. 2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessat presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di ur ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio de professionista incaricato in forma esclusiva d tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri ir conformità con i principi della legge professionale. 3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.		
TITOLO III ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI Capo I L'ORDINE FORENSE Art. 23.	TITOLO III ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI Capo I L'ORDINE FORENSE Art. 23.	

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.	(L'ordine forense).	
	, ,	
2. L'ordine forense si articola negli ordini		
circondariali e nel CNF.		
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti		
pubblici non economici a carattere		
associativo istituiti per garantire il rispetto		
dei principi previsti dalla presente legge e		
delle regole deontologiche, nonché con		
finalità di tutela della utenza e degli interessi		
pubblici connessi all'esercizio della		
professione e al corretto svolgimento della		
funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di		
autonomia patrimoniale e finanziaria, sono		
finanziati esclusivamente con i contributi		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Ministro della giustizia.		
Capo II	Capo II	
ORDINE CIRCONDARIALE	ORDINE CIRCONDARIALE	
	Identico	
l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti		
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio		
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine		
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la		
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura		
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le		
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.		
tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le		
•	•	

relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della suprema Corte di cassazione. 4. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 27 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1. 5. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale. 6. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.		
Art. 25.	Art. 25.	
(Organi dell'ordine circondariale e degli	(Organi dell'ordine circondariale e degli	
ordini del distretto).	ordini del distretto).	
Sono organi dell'ordine circondariale:	Identico	
a) l'assemblea degli iscritti;		
b) il consiglio;		
c) il presidente;		
d) il segretario;		
e) il tesoriere;		
f) il collegio dei revisori.		
2. Il presidente rappresenta l'ordine		
circondariale.		
3. Sono organi degli ordini circondariali del		
distretto:		
a) il Consiglio istruttore di disciplina;		

b) il Collegio giudicante.		
Art. 26. (L'assemblea).	Art. 26. (L'assemblea).	
1. L'assemblea è costituita dagli avvocati	Identico	
iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa		
elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;		
esprime il parere sugli argomenti sottoposti		
ad essa dal consiglio; esercita ogni altra		
funzione attribuita dall'ordinamento		
professionale.2. L'assemblea, previa delibera del consiglio,		
è convocata dal presidente o, in caso di suo		
impedimento, dal vicepresidente o dal		
consigliere più anziano per iscrizione.		
3. Le regole per il funzionamento		
dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative		
delibere, sono stabilite da apposito		
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1		
e con le modalità nello stesso stabilite.		
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei		
bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea		
per la elezione del consiglio si svolge, per il		
rinnovo normale, entro il mese di gennaio		
successivo alla scadenza. 5. Il consiglio delibera altresì la convocazione		
dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga		
necessario o qualora ne faccia richiesta		
almeno un terzo dei suoi componenti o		
almeno un decimo degli iscritti nell'albo.		
Art. 27.	Art. 27.	
(Il consiglio dell'ordine).	(Il consiglio dell'ordine).	
1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui	Identico	

all'articolo 24, comma 2, ha sede presso i	
tribunale ed è composto:	
a) da cinque membri, qualora l'ordine cont	
fino a cento iscritti;	
b) da sette membri, qualora l'ordine cont	
fino a duecento iscritti;	
c) da nove membri, qualora l'ordine cont	
fino a cinquecento iscritti;	
d) da undici membri, qualora l'ordine cont	
fino a mille iscritti;	
e) da quindici membri, qualora l'ordine cont	
fino a duemila iscritti;	
f) da ventuno membri, qualora l'ordine cont	
fino a cinquemila iscritti;	
g) da venticinque membri, qualora l'ordine	
conti oltre cinquemila iscritti.	
2. I componenti del consiglio sono eletti dagl	
iscritti con voto segreto in base a	
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1	
e con le modalità nello stesso stabilite	
Hanno diritto al voto tutti coloro che	
risultano iscritti negli albi e negli elenchi de	
dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e	
ricercatori universitari a tempo pieno e nella	
sezione speciale degli avvocati stabiliti, i	
giorno antecedente l'inizio delle operazion	
elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gl	
avvocati per qualunque ragione sospes	
dall'esercizio della professione.	
3. Ciascun elettore può esprimere un numero	
di voti non superiore ai due terzi de	
consiglieri da eleggere, arrotondati per	
difetto.	
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto	
di voto, che non abbiano riportato, ne	
cinque anni precedenti, una sanzione	

disciplinare es dell'avvertimento.

esecutiva

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato

più

grave

il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno. 6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. 7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbriao deali affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto. 8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti. 9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età. 10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa

nazionale di previdenza e assistenza forense.

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente		
dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui		
durano in carica, non possono essere		
conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.		
11. Per la validità delle riunioni del consiglio		
è necessaria la partecipazione della		
maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza		
assoluta di voti dei presenti.		
12. Contro i risultati delle elezioni per il		
rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre		
reclamo al CNF entro dieci giorni dalla		
proclamazione. La presentazione del reclamo		
non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.		
consigno.		
Art. 28.	Art. 28.	
(Compiti e prerogative del consiglio). 1. Il consiglio:	(Compiti e prerogative del consiglio). Identico	
a) provvede alla tenuta degli albi, degli	Tuentico	
elenchi e dei registri;		
b) approva i regolamenti interni, i		
regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad		
essi;		
c) sovraintende al corretto ed efficace		
esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento		
del CNF, istituisce ed organizza scuole		
forensi, promuove e favorisce le iniziative		
atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la		

tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al Consiglio istruttore di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del Consiglio istruttore di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 49;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- *i)* svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- *l)* dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula; p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; a) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione; s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti; t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento aiudiziario seanalando violazioni incompatibilità agli organi competenti. 2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre

all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e

il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a
tutte le attività indicate nel presente articolo
e ad ogni altra attività ritenuta necessaria
per il conseguimento dei fini istituzionali, per
la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per
l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il
miglior esercizio delle attività professionali il
consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo
annuale o contributi straordinari da tutti gli
iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l'iscrizione negli

- b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
- 4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
- 5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.
- 6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

	Art. 28-bis. (Sportello per il cittadino). 1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, (in seguito chiamato sportello) volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. 2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito. 3. Il Consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.	Em. 28.01 Di Pietro
Art. 29. (Il collegio dei revisori). 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. 3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. 4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio. 5. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.	Art. 29. (Il collegio dei revisori). Identico	

Art. 30.	Art. 30.
(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).	(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).
1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. 2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.	Identico
den ordine.	
Art. 31.	Art. 31.
(Scioglimento del consiglio).	(Scioglimento del consiglio).
1. Il consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. 2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida. 3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra	Identico

autus sautsvauti sisusi dalla data di		
entro centoventi giorni dalla data di		
scioglimento, convoca l'assemblea per le		
elezioni in sostituzione.		
4. Il commissario, per essere coadiuvato		
nell'esercizio delle sue funzioni, può		
nominare un comitato di non più di sei		
componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di		
cui uno con funzioni di segretario.		
Capo III	Capo III	
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE	CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE	
Art. 32.	Art. 32.	
(Durata e composizione).	(Durata e composizione).	
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli	Identico	
52 e seguenti del regio decreto-legge 27		
novembre 1933, n. 1578, convertito, con		
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,		
n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio		
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede		
presso il Ministero della giustizia e dura in		
carica quattro anni. I suoi componenti non		
possono essere eletti consecutivamente più		
di due volte. Il Consiglio uscente resta in		
carica per il disbrigo degli affari correnti fino		
all'insediamento del Consiglio neoeletto.		
2. Il CNF è composto da avvocati aventi i		
requisiti di cui all'articolo 36. Ciascun		
distretto di corte d'appello in cui il numero		
complessivo degli iscritti agli albi è inferiore		
a diecimila elegge un componente. Risulta		
eletto chi abbia riportato il maggior numero		
di voti. Non può appartenere per più di due		
mandati consecutivi allo stesso ordine		
circondariale il componente eletto in tali		
distretti. Ciascun distretto di corte di appello		
in cui il numero complessivo degli iscritti agli		
albi è pari o superiore a diecimila elegge due		

componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. 3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila. 4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento. 5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.		
Art. 33.	Art. 33.	

(Compiti e prerogative).	(Compiti e prerogative).	
1. Il CNF:	Identico	
a) ha in via esclusiva la rappresentanza		
istituzionale dell'avvocatura a livello		
nazionale e promuove i rapporti con le		
istituzioni e le pubbliche amministrazioni		
competenti;		
b) adotta i regolamenti interni per il proprio		
funzionamento e, ove occorra, per quello		
degli ordini circondariali;		
c) esercita la funzione giurisdizionale		
secondo le previsioni di cui agli articoli da 59		
a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.		
37;		
d) emana e aggiorna periodicamente il		
codice deontologico, curandone la		
pubblicazione e la diffusione in modo da		
favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i		
consigli dell'ordine circondariali, anche		
mediante una propria commissione		
consultiva presieduta dal suo presidente o da		
altro consigliere da lui delegato e formata da		
componenti del CNF e da consiglieri designati		
dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;		
,		
e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle		
giurisdizioni superiori e redige l'elenco		
nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo		
14, comma 5;		
f) promuove attività di coordinamento e di		
indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali		
al fine di rendere omogenee le condizioni di		
esercizio della professione e di accesso alla		
stessa;		
g) propone ogni due anni al Ministro della		
giustizia le tariffe professionali;		
h) collabora con i consigli dell'ordine		
circondariali alla conservazione e alla tutela		

dell'indipendenza e del decoro professionale; i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 38 per i rapporti con le università e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale; 1) esprime pareri in merito alla previdenza forense: m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni; n) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31; mediante cura, pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; p) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia: q) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a

favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

- r) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali:
- s) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
- 2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
- a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi:

 b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie; c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. 3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF. 		
Art. 34. (Competenza giurisdizionale).	Art. 34. (Competenza giurisdizionale).	
1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. 3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza. 4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro	Identico	

trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa. 5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. 6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. 7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente. 8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale		
essa ha pronunciato.		
·		
Art. 35. (Funzionamento).	Art. 35. (Funzionamento).	
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile. 2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su		

impugnazione di delibere dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza. 3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione. 4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 29, comma 5. 5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.		
Art. 36. (Eleggibilità e incompatibilità).	Art. 36. (Eleggibilità e incompatibilità).	
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo		
	Identico	
	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento. 3. La carica di consigliere nazionale è	Identico	
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.	Identico	

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.		
Capo IV	Capo IV	
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE	CONGRESSO NAZIONALE FORENSE	
Art. 37.	Art. 37.	
(Congresso nazionale forense).	(Congresso nazionale forense).	
1. Il CNF convoca il congresso nazionale	Identico	
forense almeno ogni tre anni.		
2. Il congresso nazionale forense è la		
massima assise dell'avvocatura italiana nel		
rispetto dell'identità e dell'autonomia di		
ciascuna delle sue componenti associative.		
Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali		
1 5		
dei cittadini, nonché le questioni che riquardano la professione forense.		
riguardano la professione forense. 3. Il congresso nazionale forense delibera		
autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge		
l'organismo chiamato a dare attuazione ai		
suoi deliberati.		
Suoi deliberati.		
TITOLO IV	TITOLO IV	
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE	ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE	
Capo I	Capo I	
TIROCINIO PROFESSIONALE	TIROCINIO PROFESSIONALE	
Art. 38.	Art. 38.	
(Accordi tra università e ordini forensi).	(Accordi tra università e ordini forensi).	
1. I consigli dell'ordine degli avvocati		

	<u>, </u>	
possono stipulare convenzioni, senza nuovi o		
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le		
università per la disciplina dei rapporti		
reciproci.		
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle		
facoltà di giurisprudenza promuovono, anche		
mediante la stipulazione di apposita		
convenzione, senza nuovi o maggiori oneri		
per la finanza pubblica, la piena		
collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza		
e gli ordini forensi, per il perseguimento dei		
fini di cui al presente capo.		
Art. 39.	Art. 39.	
(Contenuti e modalità di svolgimento del		
tirocinio).	tirocinio).	
1. Il tirocinio professionale consiste	1. Il tirocinio professionale consiste	
nell'addestramento, a contenuto teorico e	nell'addestramento, a contenuto teorico e	
pratico, del praticante avvocato finalizzato a	pratico, del praticante avvocato finalizzato a	
fargli conseguire le capacità necessarie per	fargli conseguire le capacità necessarie per	
l'esercizio della professione di avvocato e per	l'esercizio della professione di avvocato e per	
la gestione di uno studio legale nonché a	la gestione di uno studio legale nonché a	
fargli apprendere e rispettare i principi etici e	fargli apprendere e rispettare i principi etici e	
le regole deontologiche.	le regole deontologiche.	
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il	2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il	
registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al	registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al	
quale è condizione per lo svolgimento del	quale è condizione per lo svolgimento del	
tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione	tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione	
nel registro dei praticanti è necessario aver	nel registro dei praticanti è necessario aver	
conseguito la laurea in giurisprudenza.	conseguito la laurea in giurisprudenza.	
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti	3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti	
avvocati e la cancellazione dallo stesso si	avvocati e la cancellazione dallo stesso si	
applicano, in quanto compatibili, le	applicano, in quanto compatibili, le	
disposizioni previste dall'articolo 16.		
4. Lo svolgimento del tirocinio è	4. Lo svolgimento del tirocinio è	
incompatibile con qualunque rapporto di	incompatibile con qualunque rapporto di	
impiego pubblico. Al praticante avvocato si	impiego pubblico. Al praticante avvocato si	
applicano le eccezioni previste per l'avvocato	applicano le eccezioni previste per l'avvocato	

dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento.

- 5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La sua interruzione per ventiquattro mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può l essere deliberata previa nuova verifica da essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
- 6. Il tirocinio può essere svolto:
- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni: b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi:
- c) per non più di sei mesi, in altro Paese l dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di legali, con titolo equivalente a quello di abilitati avvocato, all'esercizio della professione.
- dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e praticanti contemporaneamente, salva dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio. 8. Il tirocinio professionale non determina 8. Il tirocinio subordinato anche occasionale. Al praticante di

dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento.

- 5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, nuovamente l'iscrizione nel registro, che può parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
- 6. Il tirocinio può essere svolto:
- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi:
- c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti avvocato, abilitati all'esercizio della professione.
- 7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il 7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre | non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, l'autorizzazione rilasciata dal competente l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
- professionale non l'instaurazione di rapporto di lavoro determina l'instaurazione di un rapporto lavoro subordinato anche

Em. **39.18** Mantini

avvocato è sempre dovuto il rimborso delle occasionale; in ogni caso, al praticante spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo anno, l'avvocato riconosce al praticante quello convenzionalmente pattuito in avvocato un rimborso congruo per l'attività | misura comunque non inferiore del 30 svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì | apprendisti negli studi professionali conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.

- 9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il 9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti che, in base alle norme vigenti | procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. l 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i reguisiti per l'iscrizione nel registro. 10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
- a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

avvocato, decorso il primo mese, è dovuto adeguato compenso un all'apporto commisurato dato per l'attività effettivamente svolta ovvero per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per

- praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i reguisiti per l'iscrizione nel registro. 10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
- a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea. 11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto. Art. 40. (Norme disciplinari per i praticanti).	b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea. 11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto. Art. 40. (Norme disciplinari per i praticanti).	
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono	Identico	
soggetti al potere disciplinare del consiglio		
dell'ordine.		
Art. 41.	Art. 41.	
(Corsi di formazione per l'accesso alla	(Corsi di formazione per l'accesso alla	
professione di avvocato).	professione di avvocato).	
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta	Identico	
presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con		
profitto, per un periodo non inferiore a		
ventiquattro mesi, di corsi di formazione di		
indirizzo professionale tenuti da ordini e		
associazioni forensi, nonché dagli altri		
soggetti previsti dalla legge.		
2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi		
dell'articolo 28, comma 1, lettera c):		
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione		
dei corsi di formazione di cui al comma 1 da		

parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti		
compensi, indennità o gettoni di presenza.		
Art. 42.	Art. 42.	
(Frequenza di uffici giudiziari). 1. L'attività di praticantato presso gli uffici	(Frequenza di uffici giudiziari). Identico	
giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno	Tuentico	
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il		
Consiglio superiore della magistratura e il CNF.		
Art. 43. (Certificato di compiuto tirocinio).	Art. 43. (Certificato di compiuto tirocinio).	

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è	Identico	1
compiuto il biennio di tirocinio rilascia il		
relativo certificato.		
2. In caso di domanda di trasferimento del		
praticante avvocato presso il registro tenuto		
da altro consiglio dell'ordine, quello di		
provenienza certifica la durata del tirocinio		
svolto fino alla data di presentazione della		
domanda e, ove il prescritto periodo di		
tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.		
certificato di compiuto tirocinio. 3. Il praticante avvocato è ammesso a		
sostenere l'esame di Stato nella sede di corte		
di appello nel cui distretto ha svolto il		
maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in		
cui il tirocinio sia stato svolto per uguali		
periodi sotto la vigilanza di più consigli		
dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la		
sede di esame è determinata in base al luogo		
di svolgimento del primo periodo di tirocinio.		
Capo II ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE	Capo II ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE	
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI	ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI	
AVVOCATO	AVVOCATO	
	1111001110	
Art. 44.	Art. 44.	
(Disposizioni generali).	(Disposizioni generali).	
1. L'esame di Stato per l'abilitazione	Identico	
all'esercizio della professione di avvocato		
può essere sostenuto soltanto dal praticante		
avvocato che abbia effettuato il tirocinio		
professionale.		
2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di		
corte d'appello determinate con apposito		
decreto del Ministro della giustizia, sentito il		
I UECIELO UEI MINISTIO UENA UNISTIZIA, SENINO II		

presentazione delle domande di ammissione.		
Art. 45. (Esame di Stato).	Art. 45. (Esame di Stato).	
1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.	1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale. Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41, l'esame consiste nella sola prova orale OVVERO Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41, l'esame si articola nella prova scritta di cui al successivo comma 2, lettera c) e nella prova orale.	Em. 45.101 Vitali ATTENZIONE: <i>trattasi di emendamenti</i>
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. 3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto	2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. 3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto	

commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

- 4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti | e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
- 5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, abbinamenti per la correzione delle prove l scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella | elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, 6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti l criteri:
- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici:
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

- diritto commerciale, comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
- 4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
- 5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli medesima sede della prova scritta. procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei sequenti criteri:
- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici:
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

- e) dimostrazione della conoscenza delle e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
- ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti l gli esami. A tal fine, i testi di legge portati controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul | banco su cui il candidato sostiene
- la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
- testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, l con provvedimento del presidente della con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
- 9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualungue genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa | mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi l del comma 8.
- 10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi | 10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati l nel presente comma e nel comma 9, i l candidati sono denunciati al Consiglio candidati sono denunciati al Consiglio istruttore disciplina

- tecniche di persuasione e argomentazione.
- 7. Le prove scritte si svolgono con il solo 7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene
 - la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
- 8. I candidati non possono portare con sé | 8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, commissione, sentiti almeno due commissari. 9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.
 - modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i distretto istruttore territoriale di disciplina del Em. 45.102 Vitali

competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza. 11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. 13. I costi per l'espletamento delle procedure di esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti.	distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza. 11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame. 12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. 13. I costi per l'espletamento delle procedure di esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti.	Em. 45.9 Beltrandi e 45.10 Cavallaro
Art. 46.	Art. 46.	
(Commissioni di esame).	(Commissioni di esame).	
1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.	Identico	

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF. avvocati componenti commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto. 7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente leaae. 8. Il CNF può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero

distretto. 9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.		
Art. 47. (Disciplina transitoria per la pratica professionale).	Art. 47. (Disciplina transitoria per la pratica professionale).	
1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF. 3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».	1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41 resta disciplinato dalle disposizioni vigenti, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF. 3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».	Em. 47.100 Vitali ATTENZIONE: Verificare se il testo dell'emendamento è stato riformulato nel senso di precisare il concetto di vigenza, come richiesto dal Governo.
Art. 48. (Disciplina transitoria per l'esame).	Art. 48. (Disciplina transitoria per l'esame).	
1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda	Identico	

le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti. 2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.		
TITOLO V	TITOLO V	Em. 49.155 Contento
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	
		NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante dall'em. 49.155 Contento.
	CAPO I	
	NORME GENERALI	
Art. 49.	Art. 49.	
(Organi del procedimento disciplinare). 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni	(Consigli distrettuali di disciplina). 1. Il potere disciplinare appartiene ai	Em. 49.155 Contento
distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina	consigli distrettuali di disciplina forense.	LIII. 49.133 COIILEIILO
e dal Collegio giudicante.	asing a sociation at an analytima for chock	NOTA: Sebbene in Commissione risulti
2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il	2. Il consiglio distrettuale è composto	approvato anche l'emendamento 49.1
Collegio giudicante sono organi degli ordini	da membri eletti dai consigli dell'ordine	Capano (che devolve alle corti d'appello la
circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello	circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un	cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione
is a state of all discourses a livelio	and the control of th	// Degaile da ana degnalazione

distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel **numero** cui circondario ha sede la corte d'appello. 3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato più una per di volta. 4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano iscrizione all'albo. per 5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di l componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre immediatamente successivi cessazione. Nei tre anni si computa l'anno l solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore. 6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione,

numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

- 3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
- 4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
- 5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante dall'em. **49.155** Contento.

presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

- 7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.
- 8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.
- 9. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

	T	
10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50,		
comma 2, per i componenti del Consiglio		
istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il		
procedimento riguardi un consigliere di un		
ordine circondariale, quale persona indagata,		
incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio		
giudicante non possono partecipare altri		
consiglieri dello stesso ordine e il		
dibattimento deve tenersi presso la sede del		
consiglio dell'ordine distrettuale. Se il		
procedimento riguardi un componente del		
consiglio dell'ordine distrettuale, quale		
persona indagata, incolpata, offesa o		
danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si		
tengono presso la sede distrettuale		
determinata ai sensi dell'articolo 11 del		
codice di procedura penale.		
11. I componenti del Collegio giudicante		
possono essere ricusati per gli stessi motivi,		
in quanto applicabili, previsti dal codice di		
procedura civile e devono astenersi quando		
vi sia un motivo di ricusazione da essi		
conosciuto, anche se non contestato.		
12. Per la validità delle riunioni del Consiglio		
istruttore di disciplina e del Collegio		
giudicante è necessaria la presenza di tutti i		
componenti.		
13. I costi del Consiglio istruttore di		
disciplina e del Collegio giudicante sono		
sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali		
del distretto in proporzione al numero degli		
iscritti all'albo ordinario.		
14. Il CNF disciplina con regolamento il		
funzionamento, l'organizzazione e i relativi		
criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini		
del distretto del Consiglio istruttore di		
disciplina e del Collegio giudicante.		
15. Rimangono regolati dalla previgente		
disciplina i procedimenti disciplinari per i		

quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.		
Art. 50. (Competenza).	Art. 50. (<u>Procedimento disciplinare e notizia del</u> <u>fatto</u>).	
1. La competenza territoriale del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. 2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina o del Collegio giudicante, nonché in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.	1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina. 2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71. 3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto; a) è esercitata l'azione penale; b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza; c) sono effettuati perquisizioni o sequestri; d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante dall'em. 49.155 Contento.
Art. 51.	Art. 51.	

(Azione disciplinare).

- 1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio istruttore di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il Consiglio istruttore di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

 2. Al fine di cui al comma 1:
- a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare, ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro quindici giorni al Consiglio istruttore di disciplina;
- b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, ovvero è disposta l'applicazione
- di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette al Consiglio istruttore di disciplina la notizia nel termine di cui alla lettera a).
- 3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al comma 2, lettera a), il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la

(Contenuto della decisione).

- 1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
- a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;
- b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili:
- c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

Em. **49.155** Contento

NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento **49.1** Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante dall'em. **49.155** Contento.

conciliazione tra i colleghi e ne comunica		
l'esito al Consiglio istruttore di disciplina		
4. L'illecito disciplinare non è configurabile		
quando il fatto è di scarsa rilevanza.		
Art. 52.	Art. 52.	
(Prescrizione dell'azione disciplinare).	(<u>Sanzioni</u>).	- 40 4 = 0 · · ·
1. L'azione disciplinare si prescrive ne		Em. 49.155 Contento
termine di cinque anni dal fatto.	quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato	 NOTA: <i>Sebbene in Commissione risulti</i>
2. Nel caso di condanna penale per reato nor	•	approvato anche l'emendamento 49.1
colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare a		Capano (che devolve alle corti d'appello la
sensi dell'articolo 58 è di due anni da		cognizione sul gravame, sottraendola al
passaggio in giudicato della sentenza penale	•	CNF), in seguito ad una segnalazione
di condanna		effettuata al Relatore in merito
3. Il termine della prescrizione è interrotto:	astenersi dal compiere altre infrazioni.	all'incompatibilità tra i due emendamenti,
a) dalla comunicazione di apertura de		abbiamo avuto conferma che il testo
procedimento disciplinare;	formale e si applica quando la gravità	definitivo dovrebbe essere quello risultante
b) dalla comunicazione all'iscritto del capo d		dall'em. 49.155 Contento.
incolpazione;	responsabilità, i precedenti	
c) dalla notificazione della delibera d	dell'incolpato e il suo comportamento	
convocazione dell'incolpato;	successivo al fatto inducono a ritenere	
d) dalla notificazione della decisione de		
consiglio dell'ordine costituito in Collegio		
giudicante emessa all'esito del dibattimento;	3. La sospensione consiste	
e) dalla notificazione all'iscritto della	•	
sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo	•	
56.	praticantato e si applica per infrazioni	
4. Dalla data di comunicazione dell'atto interruttivo della		
notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre ur		
nuovo termine della durata di cinque anni. Ir		
caso di pluralità di atti interruttivi, la		
prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma ir		
nessun caso il termine di prescrizione di cu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
al comma 1 può essere prolungato di oltre la		
metà.	quanto stabilito nell'articolo 75. La	
	radiazione è inflitta per violazioni molto	

	gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.	
	permanenza nen arbo den meorpato.	
Art. 53.	Art. 53.	
(Istruttoria disciplinare).	(Rapporto con il processo penale).	
1. Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio	1. Il procedimento disciplinare si svolge	Em. 49.155 Contento
istruttore di disciplina provvede senza ritardo	ed è definito con procedura e con	
ad iscrivere in apposito registro la notizia in	valutazioni autonome rispetto al	NOTA: Sebbene in Commissione risulti
relazione alla quale può aprirsi un	processo penale avente per oggetto i	approvato anche l'emendamento 49.1
procedimento disciplinare, indicando il nome	medesimi fatti.	Capano (che devolve alle corti d'appello la
dell'iscritto a cui la stessa si riferisce, e	2. Se, agli effetti della decisione, è	cognizione sul gravame, sottraendola al
assegna il procedimento al collegio	indispensabile acquisire atti e notizie	CNF), in seguito ad una segnalazione
competente per la trattazione dell'istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo	appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a	effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti,
stesso albo dell'indagato.	tale scopo sospeso a tempo	abbiamo avuto conferma che il testo
2. Il presidente del collegio istruttorio	determinato. La durata della	definitivo dovrebbe essere quello risultante
designa per la trattazione se stesso o altro	sospensione non può superare	dall'em. 49.155 Contento.
componente del collegio stesso. L'istruttore	complessivamente i due anni; durante il	dan em. 491299 contento.
designato diventa responsabile della fase	suo decorso è sospeso il termine di	
istruttoria a lui affidata e comunica senza	prescrizione.	
ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a	3. Se dai fatti oggetto del procedimento	
mezzo di raccomandata con avviso di	disciplinare emergono estremi di un	
ricevimento, fornendogli ogni elemento utile	reato procedibile d'ufficio, l'organo	
ed invitandolo a formulare per iscritto le	procedente ne informa l'autorità	
proprie osservazioni entro venti giorni dal	giudiziaria.	
ricevimento della comunicazione.	4. La durata della pena accessoria	
L'interessato può chiedere di essere ascoltato	dell'interdizione dall'esercizio della	
personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà	professione inflitta dall'autorità	
di farsi assistere da un difensore. Il collegio	giudiziaria all'avvocato è computata in	
istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi	quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione	
dall'iscrizione della notizia di illecito	disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.	
disciplinare nel registro di cui al comma 1.	dan esercizio dena professione.	
Nel termine non sono calcolati i periodi di		
sospensione per qualunque causa e per i		
rinvii ottenuti dall'interessato.		
Si tiene conto in ogni caso della sospensione		
feriale dei termini.		

	3. Conclusi gli atti di sua competenza, nel
	solo caso di manifesta infondatezza della
	notizia di illecito disciplinare, l'istruttore
	propone al collegio di appartenenza richiesta
	motivata di archiviazione o, in caso
	contrario, di apertura del procedimento
	disciplinare. In questa seconda ipotesi, egli
	formula la proposta del capo di incolpazione
	e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio
	istruttorio delibera, con la partecipazione
	dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del
	procedimento.
ı	4 Il provincialmente di probinissione è

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al all'esponente. pubblico ministero ed provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione.

Art. 54. (Dibattimento disciplinare).

- 1. Qualora il Consiglio istruttore di disciplina disponga l'apertura del procedimento disciplinare, dà comunicazione | riaperto: ne all'incolpato, al pubblico ministero e al dell'ordine consialio competente.
- 2. La comunicazione contiene:
- a) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
- 1) delle generalità dell'incolpato e del cronologico numero attribuito procedimento:
- 2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

Art. 54.

(Riapertura del procedimento).

- 1. Il procedimento disciplinare, concluso provvedimento con definitivo, è
- a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
- b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria

Em. **49.155** Contento

NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti. abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante dall'em. 49.155 Contento.

- 3) della data della delibera di approvazione ha emesso sentenza di condanna per del capo d'incolpazione;
- b) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione estraendone copia integrale, e ha facoltà di liberamente valutati nel procedimento depositare memorie e documenti.
- 3. Decorso il termine concesso per il **2. La riapertura del** compimento degli atti difensivi, il Consiglio disciplinare istruttore di disciplina trasmette gli atti al competente consiglio dell'ordine costituito in del procedimento ordinario. Collegio giudicante.
- costituito in Collegio giudicante nomina il consigliere relatore e ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 5. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.
- 6. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio istruttore di disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato е all'autore dell'esposto. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di ricevimento trenta giorni dal della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene: a) le generalità dell'incolpato;

- reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono disciplinare riaperto.
- procedimento avviene richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme
- 3. Per la riapertura del procedimento e 4. Il presidente del consiglio dell'ordine per i provvedimenti consequenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

- b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
- c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al Collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- d) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
- e) l'elenco dei testimoni che il Collegio intende ascoltare:
- f) la data e la sottoscrizione del presidente.
- 7. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del Collegio. L'incolpato ha la parola per ultimo. 8. Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero: provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni

eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti. 9. Sono utilizzabili per la decisione le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento, gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

- 10. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede. L'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi. 11. Conclusa la discussione, il Collegio delibera il provvedimento a maggioranza.
- 12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione, che decorre dal deposito della motivazione.
- 13. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal presidente del Collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del consiglio dell'ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale provvedimento è notificata all'incolpato, al pubblico ministero, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto, al Consiglio istruttore di disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della

motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante allegato al dispositivo della decisione. 14. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili. 15. Il procedimento avanti il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il Collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini. Art. 55. Art. 55. (Decisione disciplinare e sanzioni). (Prescrizione dell'azione disciplinare). Con la decisione che definisce il 1. L'azione disciplinare si prescrive nel Em. **49.155** Contento dibattimento disciplinare possono essere termine di sei anni dal fatto. deliberati: 2. Nel caso di condanna penale per reato NOTA: Sebbene in Commissione risulti a) il proscioglimento, con la formula: «non non colposo, la prescrizione per la approvato anche l'emendamento 49.1 esservi luogo a provvedimento disciplinare». riapertura del giudizio disciplinare, ai Capano (che devolve alle corti d'appello la Il consiglio dell'ordine costituito in Collegio sensi dell'articolo 68, è di due anni dal cognizione sul gravame, sottraendola al giudicante può pronunciarsi con la medesima passaggio in giudicato della sentenza CNF), in seguito ad una segnalazione formula in ogni stato del procedimento; penale di condanna. effettuata al Relatore in merito b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni 3. Il termine della prescrizione è all'incompatibilità tra i due emendamenti. disciplinari: avvertimento, interrotto la comunicazione abbiamo avuto conferma che il testo censura, con sospensione dall'esercizio della professione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il definitivo dovrebbe essere quello risultante da un mese a tre anni, radiazione. termine è interrotto anche dalla notifica dall'em. 49.155 Contento. 2. L'avvertimento consiste nell'informare della decisione del consiglio distrettuale l'incolpato che la sua condotta non è stata di disciplina е della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere interruzione decorre un nuovo termine

della durata di cinque anni. Se gli atti

3. La censura consiste nel biasimo formale. Interruttivi sono più di uno, la

altre infrazioni.

4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio. 5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro consiglio dell'ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 61, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro. 6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell'incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.	prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.	
Art. 56.	Art. 56.	
(Impugnazioni).	(Divieto di cancellazione).	
1. Avverso la decisione disciplinare è	1. Durante lo svolgimento del	Em. 49.155 Contento
ammesso ricorso al CNF da parte	procedimento, dal giorno dell'invio degli	
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina	NOTA: Sebbene in Commissione risulti
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento. 2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento. 2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina richiesta	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento. 2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento. 2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento. 2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento. 3. Il ricorso si propone con atto scritto,	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante
ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento. 2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.	procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante

giudicante che ha emanato la decisione impugnata, nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni. 4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste. 5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di all'articolo 6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. 7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. 8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato e dal procuratore generale presso la corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,

n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
9. È fatta salva la possibilità del giudizio di
revocazione disciplinato ai sensi delle
disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 57. (Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti. 2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante hanno il potere di acquisire atti e presso l'autorità giudiziaria. disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria. 4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Art. 57.

(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

- 1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando nome documenti appartenenti al processo penale dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne 3. Se dai fatti oggetto del procedimento richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.
 - 2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da auello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; eali comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni

Em. **49.155** Contento

NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante dall'em. 49.155 Contento.

	dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. 3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante. 4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.	
	CAPO II PROCEDIMENTO	
Art. 58. (Riapertura del procedimento disciplinare).	Art. 58. (<u>Procedimento disciplinare</u>).	
1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto: a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso; b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su	1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali: a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; b) la comunicazione diretta	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo

fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante non ha potuto valutare.

- 2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
- 3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio dell'ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il presidente lo assegna ad un Collegio giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

all'incolpato contiene: 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

- 1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
- 1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
- 1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;
- 2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;
- c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;
- d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il

definitivo dovrebbe essere quello risultante dall'em. **49.155** Contento.

quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

- 1) le generalità dell'incolpato;
- 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- 4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
- 5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
- 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
- e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

- f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
- g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
- h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
- i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal

Art. 59.	presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo, 1) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione; m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione; n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili. Art. 59.	
(Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo).	Art. 59. (<u>Sospensione cautelare</u>).	
1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dell'avvocato o del praticante avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, tale	1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi:	NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la

procedimento rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione.

applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

- 2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
- 3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.
- 4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia consiglio se il distrettuale di disciplina delibera non provvedimento esservi luogo а disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
- 5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
- 6. Contro la sospensione cautelare

CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante dall'em. **49.155** Contento.

	l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.	
Art. 60. (Sospensione cautelare).	Art. 60. (Impugnazioni).	
1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal consiglio dell'ordine competente, previa audizione dell'interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un consigliere delegato, nei seguenti casi: a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; b) applicazione di misura di sicurezza detentiva; c) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; d) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni; e) in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell'avvocatura o dei diritti di terzi. 2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per		NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento 49.1 Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti, abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante

il deposito di difese non inferiore a dieci	
giorni. Gli atti del procedimento e la	
decisione devono essere immediatamente	
trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina.	
Nei casi di eccezionale urgenza il termine per	
il deposito di difese viene assegnato con il	
provvedimento di sospensione. In tale caso il	
consiglio dell'ordine prende in esame le	
difese al fine della conferma, modifica o	
revoca del provvedimento assunto, quindi	
trasmette immediatamente gli atti del	
procedimento e i provvedimenti assunti al	
•	
Consiglio istruttore di disciplina.	
3. La sospensione cautelare non può avere	
durata superiore ad un anno ed è esecutiva	
dalla data della notifica all'interessato.	
4. La sospensione cautelare perde efficacia	
qualora, nel termine di due anni dalla sua	
irrogazione, non sia deliberato il	
provvedimento sanzionatorio. Nel termine	
non si computano i periodi di cui all'articolo	
54, comma 15.	
5. La sospensione cautelare perde altresì	
efficacia se sia deliberato di non esservi	
uogo a provvedimento disciplinare, ovvero	
se sia disposta l'irrogazione dell'avvertimento	
della censura.	
5. La sospensione cautelare può essere	
revocata o modificata nella sua durata,	
d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche	
per circostanze sopravvenute, non appaia	
adeguata ai fatti commessi.	
7. Contro la sospensione cautelare	
'interessato può proporre ricorso davanti al	
CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta	
notifica nei modi previsti per l'impugnazione	
dei provvedimenti disciplinari.	
aci provvedimenti discipiinari.	

Art. 61. (Esecuzione).

Art. 61. (Esecuzione).

- 1. La decisione emessa dal consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.
- 2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l'impugnazione, per le decisioni del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.
- 3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza | 4. Il presidente del consiglio dell'ordine, ritardo al consiglio dell'ordine competente, affinché provveda all'immediata notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.
- 4. Il consiglio dell'ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.
- 5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i consigli dell'ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio 6. Copia della comunicazione è affissa dell'ordine competente per l'esecuzione.

- 1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
- 2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
- 3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
- avuta notizia dell'esecutività sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
- 5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
- presso gli uffici del consiglio dell'ordine

Em. **49.155** Contento

NOTA: Sebbene in Commissione risulti approvato anche l'emendamento Capano (che devolve alle corti d'appello la cognizione sul gravame, sottraendola al CNF), in seguito ad una segnalazione effettuata al Relatore in merito all'incompatibilità tra i due emendamenti. abbiamo avuto conferma che il testo definitivo dovrebbe essere quello risultante dall'em. 49.155 Contento.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata inflitta la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. 7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 16.	competente per l'esecuzione. 7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione. 8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. 9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5. 10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.	
Art. 62.	Art. 62.	
(Poteri ispettivi del CNF).	(Poteri ispettivi del CNF).	
1. Il CNF può richiedere ai Consigli istruttori di disciplina e ai consigli dell'ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori	Identico	

dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli istruttori di disciplina chiedendo la loro sostituzione agli ordini. 2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 48.		
TITOLO VI	TITOLO VI	
DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 63.	Art. 63.	
(Delega al Governo per il testo unico). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro	(Delega al Governo per il testo unico). Identico	
	IAANTICA	

disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate; b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo. 2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.		
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a		
carico della finanza pubblica.		
Art. 64.	Art. 64.	
(Disposizioni transitorie).	(Disposizioni transitorie).	
1. Fino alla data di entrata in vigore dei	1. Fino alla data di entrata in vigore dei	
regolamenti previsti nella presente legge, da	regolamenti previsti nella presente legge, da	
approvare entro il termine di cui al comma 3,	approvare entro il termine di cui al comma 3,	
si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non	si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non	
abrogate, anche se non richiamate.	abrogate, anche se non richiamate.	
2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica	2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica	
alla data di entrata in vigore della presente	alla data di entrata in vigore della presente	
legge sono prorogati fino al 31 dicembre del	legge sono prorogati fino al 31 dicembre del	Em. 64.3 Cavallaro
secondo anno successivo alla medesima	secondo anno dell'anno successivo alla	
data.	medesima data.	
3. È data facoltà ai consigli locali di indire	3. È data facoltà ai consigli locali di	Em. 64.4 Cavallaro e 64.5 Beltrandi
nuove elezioni alla scadenza naturale del	indire nuove elezioni alla scadenza	
mandato. In tal caso, gli organi eletti	naturale del mandato. In tal caso, gli	
decadono alla data del 31 dicembre dell'anno	organi eletti decadono alla data del 31	
successivo a quello di entrata in vigore della	dicembre dell'anno successivo a quello	

presente legge. 4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.	di entrata in vigore della presente legge. 4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.	
Art. 65.	Art. 65.	Art. 65.
(Disposizione finale).	Art. 65. (Disposizione finale).	Art. 65. (Disposizione finale).
1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3		

della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.		
Art. 66. (Clausola di invarianza finanziaria).	Art. 66. (Clausola di invarianza finanziaria).	Art. 66. (Clausola di invarianza finanziaria).
Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.		